

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.L. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

C.I.G. 80520390CA

Capitolato Speciale di Appalto

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

FIP intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

1. Analisi dei rischi;
2. Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi:
 - a. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere;
 - b. costante monitoraggio del programma assicurativo;
 - c. segnalazione degli adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - d. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - e. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti;
 - f. pagamento dei premi assicurativi; la FIP provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La Società di brokeraggio provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare alla FIP gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato alla Società di brokeraggio avrà effetto liberatorio quale ricevuta di pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall' art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.
3. Gestione sinistri consistente in:
 - a. Assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri;
 - b. report sullo stato dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, distinti per ramo di polizza;
 - c. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.
4. Assistenza nella predisposizione dei documenti per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta delle compagnie assicuratrici.
5. supporto formativo del personale di FIP che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata del servizio è pari ad anni **tre** a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva più eventuale opzione di ripetizione del servizio per un ulteriore triennio. Resta fermo che la stipula del contratto avverrà non prima di 35 giorni dalla data di aggiudicazione efficace.

L'opzione verrà esercitata dalla FIP mediante comunicazione a mezzo PEC da inoltrarsi entro e non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza triennale del servizio.

In caso di mancato esercizio dell'opzione, il rapporto si intenderà concluso alla prima scadenza, ferma restando la facoltà di proroga tecnica di cui all'art.7 del Disciplinare.

Con riferimento all'opzione di ripetizione si precisa che la FIP avrà facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 60 giorni da comunicarsi tramite raccomandata A/R o PEC.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la FIP alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

A titolo puramente indicativo si comunica che i premi imponibili attualmente in corso sono pari ad Euro 2.400.000,00 circa.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo a FIP l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Entro i limiti di cui al comma precedente, FIP autorizza il Broker a trattare per suo conto con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di FIP, né è in grado di impegnare FIP se non previa esplicita autorizzazione. Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

ART. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

FIP provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare a FIP le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di FIP.
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di FIP ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

FIP si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di FIP, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare a FIP; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di FIP competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

A garanzia della corretta esecuzione del contratto il Broker è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una garanzia fideiussoria pari al 10% della commissione di aggiudicazione, da determinarsi convenzionalmente moltiplicando la percentuale indicata nell'offerta economica per l'importo di cui all'art.3 del presente capitolato speciale d'appalto, ultimo capoverso, per ogni anno di durata del contratto.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà di FIP risolvere il contratto, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In assenza di motivate giustificazioni da parte del Broker da inoltrare a FIP entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata, la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data medesima. FIP si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 7.

Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente nell'ipotesi prevista dall'art. 2, ultimo comma, del presente capitolato.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui GDPR 679/2016.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca - IBAN..... - Intestatario del conto: - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

.
. .
.

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare a FIP ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà di FIP di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Roma in via esclusiva.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.